

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 977

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA, PUCCI, SANGALLI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO**

*Presentata il 15 novembre 1979*

**Modifiche alla disciplina degli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela degli interessi delle categorie lavoratrici ci impone il preciso dovere di evidenziare le discriminazioni esistenti nei testi legislativi che recano trattamenti minoritari nei confronti dei lavoratori autonomi agricoli, dovere cui puntualmente adempiamo per la materia degli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri che vengono erogati, secondo le disposizioni in vigore, oltre che per i soli figli di età inferiore ai 14 anni, con esclusione di tutti gli altri familiari a carico, con importi tuttora più bassi rispetto ai lavoratori degli altri settori produttivi.

Il trattamento previsto per gli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenta notevoli differenziazioni qualitative e quantitative ri-

spetto al trattamento previsto a favore dei lavoratori dipendenti, di cui il mondo del lavoro autonomo agricolo richiede l'eliminazione.

Tali istanze, di cui si fa espressione la presente proposta, riguardano:

1) la parificazione del limite di età e dell'importo degli assegni familiari per i figli dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quelli dei lavoratori dipendenti;

2) una modifica della rappresentanza dei coltivatori diretti, in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari, più rispondente alla consistenza numerica della categoria;

3) la necessità di modificare l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, estensiva del dirit-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to agli assegni per i coltivatori diretti. Tale disposizione, nei confronti di soggetti che, oltre all'attività di lavoro agricolo autonomo, svolgono attività di lavoro subordinato, conferisce il diritto agli assegni per l'attività autonoma, di minore contenuto economico, con esclusione di quelli spettanti per l'attività subordinata. La proposta di modifica prevede il conferimento degli assegni per il periodo di lavoro alle dipendenze di terzi e la decurtazione dell'assegno annuo, spettante per l'attività di lavoro autonomo, del numero delle giornate di lavoro dipendente. In tal modo non si lede il diritto al trattamento più favorevole per il periodo spettante, né si realizza una violazione del principio del divieto di cumulo degli assegni.

In ordine alla copertura finanziaria è stato previsto un leggero ritocco del contributo dello Stato già previsto nella leg-

ge 26 maggio 1975, n. 161, che si valuta sufficiente al fabbisogno, evidenziandosi altresì che dai bilanci consuntivi INPS le coperture annualmente previste per l'erogazione degli assegni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri hanno ampiamente soddisfatto il fabbisogno di gestione con avanzi che, fino al 31 dicembre 1979, superano i 100 miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, raccomandiamo vivamente al vostro attento esame ed alla vostra considerazione le legittime istanze contenute nella presente proposta di legge che, oltre ad essere un atto doveroso al fine della equiparazione dei trattamenti, intende arginare la progressiva riduzione numerica dei beneficiari degli assegni appartenenti al mondo del lavoro autonomo dell'agricoltura nelle misure allarmanti date dai bilanci dell'INPS che registrano anche per ciascuno degli anni 1977 e 1978 ben centomila unità in meno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università o altri tipi di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età per i figli che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

## ART. 2.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi o sostenga, per il ricoverato, un onere di spesa non inferiore all'ammontare indicato ».

## ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, la misura degli assegni familiari prevista dal-

la legge 26 maggio 1975, n. 161, è elevata all'importo di lire 119.000 annue.

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1975, n. 161, è fissato in lire 85 miliardi per gli anni 1980 e 1981 ed in lire 95 miliardi per gli anni successivi.

#### ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Per i periodi in cui il coltivatore diretto, il mezzadro e il colono presta lavoro alle dipendenze di terzi, spettano al medesimo gli assegni familiari previsti per i lavoratori dipendenti e gli assegni di cui alla presente legge sono ridotti in proporzione dei periodi stessi.

Per i periodi di cui al comma precedente, è dovuto dai datori di lavoro il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari ».

#### ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari due rappresentanti dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei coloni e mezzadri ».